



Sede sociale e commerciale:

VIA I SETTEMBRE, 84 98122 MESSINA (ME) Tel. 090771533 Fax 090771534

U.I.C. N° 12733 ABI N° 190900 Capitale sociale € 1,880,000.00 Partita IVA/Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. ME 107781

FOGLIO INFORMATIVO

Il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato direttamente o in nome e per conto della Banca mandante dalla TICS SpA, con Sede sociale e commerciale: via Primo Settembre, 84 - 98122 MESSINA - Tel. 090.771533 - Fax 090.771534; U.I.C. N° 12733 - ABI N° 190900 - Capitale sociale: € 2.070.000 - P.IVA / Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. 107781. L'acquisizione avverrà direttamente e per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

TICS SpA, Sede sociale e commerciale: via Primo Settembre, 84 - 98122 MESSINA - Tel. 090.771533 - Fax 090.771534; U.I.C. N° 12733 - ABI N° 190900 - Capitale sociale: € 2.070.000 - P.IVA / Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. 107781.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO/COMMITTENTE

- UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK S.p.A. - Direzione Centrale in via Calabria n. 31, 20158 Milano - Sito Internet : <http://www.clarima.it> - Capitale Sociale € 242.884.000,00 i. v. Iscritta al n. 1596659 del REA della Camera di Commercio di Milano - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 05140920017 - Partita IVA: 12916650158 - Cod. ABI 3218.5, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. In forza di procura per atto Notale Sormani di Milano, rep. 300943, racc. n. 64767 del 27.05.204

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE ATTRAVERSO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE

La cessione del quinto dello stipendio è sicuramente la forma di credito personale tra le più diffuse nel nostro paese. Partendo dal concetto che la retribuzione di un dipendente, sia esso di azienda pubblica che privata, rappresenta un credito, sulla base di quanto stabilisce l'art. 5 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, ogni lavoratore può contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota dello stipendio non eccedente il quinto dello stesso. Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, previamente rilasciato dal datore di lavoro, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e quindi per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente. Le caratteristiche principali dell'operazione di Cessione del Quinto dello Stipendio (C.Q.S.) sono pertanto le seguenti:

■ **vigenza del rapporto di lavoro dipendente**

è scontato che il cliente, al momento della richiesta di prestito, deve avere un rapporto di lavoro in corso, regolare sia nella retribuzione sia nel servizio. Ad esempio, esso non deve essere soggetto a sospensione;

■ **produzione del certificato di stipendio**

il certificato o altro documento equipollente, che deve essere richiesto al datore di lavoro in duplice copia, ha la funzione di determinare la quota realmente cedibile la quale, come è noto, è pari al massimo ad un quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute;

■ **documento di sintesi**

una volta acquisito il certificato di stipendio e individuata la quota cedibile della retribuzione, verrà rilasciato un documento di sintesi che riproduce le condizioni del finanziamento in riferimento alle esigenze finanziarie del cliente e alla durata del prestito che può variare da 24 a 120 mesi. Unitamente a detto documento, o anche in epoca antecedente o immediatamente successiva, ma contestuale alla sottoscrizione del prestito, sarà consegnato anche l'Avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il presente Foglio Informativo;

■ **stipula del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio - eventuali anticipi**

il risultato finale dell'attività istruttoria iniziata a seguito della richiesta di finanziamento attraverso la presentazione del certificato di stipendio. Può essere preceduto, nella fase di lavorazione della pratica, da eventuali anticipi da detrarre successivamente dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento. Le anticipazioni sul prestito hanno la funzione di soddisfare le immediate esigenze economiche della clientela, sono di norma di breve durata ed hanno un costo rappresentato da un tasso di interesse fisso rapportato alla reale durata dell'anticipazione. In caso di mancato perfezionamento della pratica di finanziamento principale, l'anticipazione ricevuta dovrà essere restituita sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi sino ad allora maturati e calcolati in base al tasso indicato in contratto;

■ **oneri accessori**

le spese di notifica, postali e ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio che saranno forfetariamente quantificate e dovute all'intermediario per l'attività istruttoria, verranno detratte dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento;

■ **cessione dei diritti sulla quota di stipendio ceduta**

a seguito del mandato espresso sul contratto di mutuo contro cessione di quote di stipendio l'amministrazione ceduta, a norma delle disposizioni del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180 e degli artt. 1260 c.c. e segg., è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del prestito trattendola sulla busta paga del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della TICS SpA finché sussiste il rapporto di dipendenza;

■ **assicurazione dell'ammontare del prestito e garanzie in genere;**

per maggiore tutela di tutte le parti contrattuali e oltre alla garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio saranno stipulate due polizze assicurative a copertura del rischio impiego e di quello sulla vita del lavoratore il cui costo sarà detratto dal netto ricavo. Le polizze garantiscono la copertura del debito in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro. È importante sottolineare che la polizza stipulata per il rischio della perdita dell'impiego costituisce una garanzia soltanto per il mutuante: essa infatti non estingue il debito del lavoratore mutuatario, il quale sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazioni che avrà indennizzato l'ente mutuante estinguendo il debito. Per contro, la polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del mutuatario, lasciando manlevati gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. In alternativa alle due polizze suddette, potrà essere stipulata un'unica polizza contro il rischio impiego che avesse a verificarsi anche per il caso di morte. In quest'ultimo caso la polizza rischio impiego estinguerà il debito residuo esclusivamente nel caso in cui la perdita dell'impiego sia stata determinata da premorienza del debitore mutuatario. Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito viene fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/50. Le garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P. e dal gruppo F.S. S.p.A. sono regolate dalla normativa speciale (T.U. 180/1950) e sono accessorie esclusivamente al prestito contro cessione del quinto. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla compagnia di assicurazione. Ove non fosse stipulata polizza assicurativa o emessa garanzia INPDAP, il debito potrà essere garantito anche da cambiale;

■ **rata costante a tasso fisso**

il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal cliente, è effettuato con rata costante a tasso fisso comprensiva di sorta capitale ed interessi.

■ **costi dell'operazione**

il costo complessivo del prestito è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni bancarie corrisposte per l'istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione; 3) dalle commissioni dovute alla TICS SpA abilitata all'offerta fuori sede; 4) dal premio delle polizze di assicurazione contro i rischi impiego e morte o dalle altre garanzie di cui si è detto; 5) dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali, di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali;

■ **estinzione anticipata e rinnovo**

il cliente, qualora ne avesse il desiderio, potrà provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso sarà tenuto a corrispondere alla TICS SpA una somma comprensiva delle rate a scadere al netto degli interessi futuri non ancora maturati (T.A.N.) e verserà quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a minimo Euro 30 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo. Tuttavia, se l'estinzione fosse finalizzata all'erogazione di un altro prestito, al cliente sarà liquidata la differenza tra il netto ricavo erogabile in base alla nuova operazione di finanziamento ed il debito residuo del precedente prestito. L'intermediario sottolinea e desidera che il cliente abbia ben chiaro e comprenda bene il fatto che nell'eventualità di estinzione anticipata del prestito, non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6. E' quindi importante che il cliente valuti opportunamente i costi ed i benefici dell'estinzione anticipata;

■ **tempo dell'esecuzione dell'operazione**

l'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare/nulla osta da parte dell'Ente preposto o del datore di lavoro ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque allorché la TICS SpA sarà in possesso della documentazione propedeutica al prestito. Eventuali ritardi nell'emissione della documentazione necessaria è fatto imputabile al cliente e non all'intermediario in quanto è certamente potere del cliente adoperarsi affinché i documenti necessari all'erogazione del finanziamento siano rilasciati.

CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE AFFERENTI LE OPERAZIONI DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.

A) Tasso nominale annuo scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito*: 6,25 %	B) Commissioni bancarie*: 4 %	C) Commissioni TICS SpA*: 25 % (Comprensive di quelle corrisposte all'agente o mediatore eventualmente intervenuto nell'istruttoria del prestito)
D) Spese istruttoria pari a € 250,00 (di pertinenza TICS S.p.A.)	E) Costi assicurativi o di garanzia comprensivi di eventuali spese amministrative *: 11 % (Salva diversa valutazione del rischio specifico da parte dell'Assicuratore o garante).	F) Oneri erariali**: 0,25%
ESTINZIONE ANTICIPATA***: minimo € 40 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo (di pertinenza di TICS S.p.A.)		
INTERESSI DI MORA: pari al tasso nominale annuo sopra indicato maggiorato di 2 punti percentuali (di pertinenza di TICS S.p.A.)		
VALUTA OPERAZIONE: 30 gg. antecedenti la scadenza della prima rata stabilita con il piano di ammortamento. Qualora il netto ricavo sia erogato prima dei 30 gg., nulla è dovuto essendo tale perdita di valuta ricompresa nelle commissioni della TICS S.p.A.		
INTERESSI DI MORA: pari al tasso nominale annuo sopra indicato maggiorato di 2 punti percentuali (di pertinenza di TICS S.p.A.)		
- Taeg (1)/ Isc.***: 33%	Taeg / T.E.G.****: (Non superiore alla misura massima imposta per legge) %	(per operazioni inferiori a 5.000,00 euro)
- Taeg (1)/ Isc.***: 27,50%	Taeg / T.E.G.****: (Non superiore alla misura massima imposta per legge) %	(per operazioni superiori a 5.000,00 euro)
I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime.	*Valori calcolati sul capitale lordo mutuato.	**Gli oneri erariali sono calcolati sul valore attuale del prestito.
Definito in legenda	*Con esclusione dei costi assicurativi / garanzia e degli oneri erariali	(1)Giusta comunicazione Banca D'Italia n. 0040 del 22/07/2003

Per comodità e opportuna conoscenza del cliente, si riportano di seguito tutte le clausole contenute in un contratto tipo. Viste le finalità informative, è chiaro che sono stati lasciati in bianco i campi variabili relativi ai dettagli economici:

Art. 1: rimborso delle rate, spese, modalità di pagamento essenziali e dettagli sulle condizioni economiche.

Ai fini del presente contratto, il Cedente si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario, dell'importo lordo di Euro ***** , che si obbliga a restituire mediante cessione "pro solvendo" (con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e T.U. 180/1950 e succ. reg.) disposta con il presente atto, nonché, per quanto superi tale quota, con la facoltà di delegare irrevocabilmente il Mutuante a riscuotere il maggiore importo per farne rateale compensazione estintiva del mutuo, di n. ** quote dello stipendio, uguali, mensili e consecutive di Euro **** ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo del ****% a scalare mensilmente, pari a complessivi Euro *** per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente; pertanto, il valore attualizzato del prestito ammonta a Euro ***** , somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. La modalità di pagamento attraverso cessione di quota dello stipendio è convenuta dalle parti come essenziale ed ineliminabile al punto che ogni diversa forma di rimborso comporta il diritto della Mutuante alla risoluzione del contratto.

Per effetto della su indicata cessione, l'Amministrazione dalla quale il Mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione Euro ***** a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi al Cessionario o al di lui Mandatario sul c/c bancario n. _____, oppure sul c/c _____ intestato a TICS SpA E facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno essere versate le quote.

A) Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo:

a1) la commissione Bancaria complessivamente pari a Euro **** a convenuta copertura -in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria- delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, ad esempio: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc;

a2) ****% del capitale lordo mutuato per altrettante commissioni dovute a TICS SpA, alla cui organizzazione -nella intermediazione del prestito- il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per: 1) l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Cedente; 2) la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" (se ed in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7) ogni altra attività svolta dall'Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede;

a3) la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le spese di istruttoria tra le quali quelle di notifica, postali ed ogni altra spesa necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio, pari complessivamente a Euro *****;

a4) I premi/oneri anticipatamente dovuti e relativi:

- alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita e della perdita dell'occupazione;
- alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi relativi alla perdita dell'occupazione anche a causa di morte;
- alla garanzia INPDAP o a quella rilasciata dal gruppo FS unitamente alle relative spese di amministrazione, tutte in funzione del rimborso del capitale mutuato;
- a cambiali (ove non fosse stipulata la polizza assicurativa o emessa la garanzia INPDAP o FS), per un importo totale del premio pari a Euro ****

Il netto ricavo dell'operazione è pari a Euro **** al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e l'Indicatore Sintetico del Costo (I.S.C.) sono pari al **** %, giusta comunicazione Banca d'Italia n. 0040 del 22.07.2003. Il T.A.E.G./T.E.G. relativo al presente prestito è pari al **** % con esclusione dei costi assicurativi o delle garanzie e degli oneri erariali. Il T.A.E.G. è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 06.05.2000.

C) In caso di ritardo od omissione del versamento delle somme cedute, è facoltà della TICS SpA richiedere gli interessi di mora pari al tasso nominale annuo del presente contratto maggiorato di due punti.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento.

D) In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a1), a2), a3) e a4) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 3. Conseguentemente, il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto. Il Mutuatario verserà, altresì, quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a minimo 30 Euro e comunque non superiore all'1% del capitale residuo.

Art. 2: netto ricavo e recesso della Mutuante.

Il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) dell'art. 1. Ove non fossero emessi e rilasciati tutti i documenti necessari secondo l'insindacabile giudizio della TICS SpA alla erogazione del netto ricavo nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, quest'ultima potrà recedere dal rapporto in quanto l'eventuale incompletezza della documentazione necessaria è fatto imputabile al Mutuatario, seppur indirettamente.

Art. 3: spese.

Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto dovute sia al momento della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente pretese dall'Amministrazione ceduta per ogni esigenza ulteriore, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario, sono a carico del Cedente stesso il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere le somme che, a detto titolo, venissero richieste dal Cessionario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto dello stipendio o salario cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato Testo Unico 180/1950.

Art. 4: riduzione della retribuzione.

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente -ferme restando le pattuizioni inerenti alla copertura assicurativa- la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito.

Art. 5: inadempimento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata relativa alla somma finanziata, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto, produrranno lo scioglimento dello stesso, con conseguente facoltà del Cessionario di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute.

Art. 6: trasferimento presso altro datore di lavoro.

Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il presente contratto alla stessa, affinché la ritenuta della quota mensile sia effettuata sulla retribuzione a qualsiasi titolo corrisposta, nonché su quanto all'art. 8 del presente contratto. Agli effetti di cui sopra, il Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Cessionario nonché all'Amministrazione da cui si allontana, affinché quest'ultima comunichi al nuovo datore di lavoro, anche se non compreso tra quelli indicati nell'art. 1 del DPR 05.01.1950 n. 180, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta che il Cessionario dovrà eventualmente sostenere per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento, saranno a carico del Cedente.

Art. 7: richiamo alle armi.

In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse per versarlo al Cessionario.

Art. 8: cessazione dal servizio, trasferimento della cessione ad altri enti.

In caso di cessazione dal servizio, la presente cessione si estenderà su quanto al Mutuatario spetti per effetto di tale cessazione. Il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso - venissero corrisposte allo stesso. Parimenti, il Cedente presta il suo assenso affinché la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali sia iscritto per legge, regolamento o per contratto di lavoro. Tutto ciò anche nel caso in cui sussista il diritto al trattamento pensionistico. Il Cedente, inoltre, si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 del codice civile per tutta la durata del finanziamento. L'Amministrazione datrice di lavoro si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta.

Art. 9: risoluzione del rapporto di lavoro e Fondi Speciali.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove iscritto a fini previdenziali ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, il Cedente dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al Cessionario il diritto di esercitare la facoltà di pretendere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore.

Art. 10: surroga.

La compagnia di assicurazione sarà sostituita al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 8 del presente atto, per le somme che dovesse eventualmente pagare in ragione della operatività della garanzia rischi di impiego

Art. 11: deroga.

In deroga all'art. 190 del codice civile, il Cessionario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali del coniuge coobbligato.

Art. 12: recesso del Mutuatario.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 15.01.1992, n. 50, si porta a conoscenza del Mutuatario che lo stesso potrà recedere dal contratto sottoscritto con la TICS SpA. Il recesso dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: TICS SpA, via Primo Settembre, 84, 98122 MESSINA. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al Cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione oltre alle spese ed oneri accessori sostenuti.

Art. 13: comunicazioni periodiche.

Il Mutuante fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Art. 14: reclami.

Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della TICS SpA, via Primo Settembre, 84, 98122 MESSINA cui il Mutuatario dovrà indirizzare eventuali doglianze e che sarà tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 60 dal ricevimento.

Art. 15: controversie.

Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà quello di legge. Il Cedente elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso la su indicata residenza o alternativamente presso l'Amministrazione dalla quale dipende e si impegna a comunicare contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Mutuatario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1: rimborso delle rate, spese, modalità di pagamento essenziali e dettagli sulle condizioni economiche; Art. 2: netto ricavo e recesso della Mutuante; Art. 5: inadempimento; Art. 8: cessazione dal servizio, trasferimento della cessione ad altri enti; Art. 9: risoluzione del rapporto di lavoro e Fondi Speciali; Art. 11: deroga.

Dichiaro di aver attentamente letto e ben compreso il contenuto della presente informativa, nonché di averne avuto copia unitamente all'Avviso contenente le principali norme di trasparenza.

IL SOGGETTO ABILITATO alla identificazione e informativa pre-contrattuale

IL MUTUATARIO

_____ li _____

*** LEGENDA

T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.		
I.S.C. - Indicatore Sintetico di Costo Calcolato conformemente al T.A.E.G.	Valuta È il giorno dal quale decorrono gli interessi a credito ovvero a debito sulle somme dovute	Ammortamento Indica il piano rateale di rimborso con quota capitale ed interessi.
Interessi di Mora Modalità predefinita di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito.		